SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 796-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER MARGHERITA)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1980
(V. *Stampato n.* **1178**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo di ristabilimento è un organo collegato al Consiglio d'Europa e sottoposto alla sua autorità che è stato costituito nell'aprile del 1956 per far fronte ai problemi creati dalle eccedenze di popolazione e dai rifugiati nazionali in numerosi Stati europei.

Del Fondo fanno parte 20 Paesi (tutti i membri del Consiglio d'Europa tranne Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Austria, oltre alla Santa Sede): Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Santa Sede, Svezia, Svizzera, Turchia.

Il Fondo iniziò ad operare con un capitale sottoscritto di 10 milioni di dollari, di cui solo dollari 7.230.000 effettivamente versati. Il contributo italiano fu di dollari 1.840.000, pari al 18,4 per cento del totale, interamente versato, in forza della legge 8 dicembre 1961, n. 1657. Esso raccoglie altresì risorse sui mercati finanziari internazionali. La sua capacità di indebitamento non è molto alta sia per la limitatezza del suo capitale sia perchè non si è voluto modificare il rigoroso rapporto tra mezzi disponibili e impegni esistenti (uno a dieci).

Con tali mezzi il Fondo concede prestiti, a medio e lungo termine, ai tassi d'interesse correnti sul mercato internazionale dei capitali, e quindi notevolmente inferiori a quelli vigenti in Italia, per progetti di rilevanza sociale: costruzione di alloggi e di centri sociali e di formazione professionale, iniziative connesse con l'agricoltura, creazione o potenziamento di imprese artigianali, insediamenti di industrie medie e piccole nelle regioni meno sviluppate, progetti relativi al progresso delle regioni colpite dall'esodo dalle campagne.

In quasi un quarto di secolo il Fondo, che è stato caratterizzato da una gestione abile, agile ed efficace, ha posto in essere un'azione di grande utilità, anche se di limitate dimensioni, a favore dei Paesi meno sviluppati del continente.

A cagione proprio del suo successo è andato crescendo negli ultimi anni lo squilibrio fra richieste di prestiti, sempre più numerose, da parte dei vari Paesi membri e risorse del Fondo.

Per porre rimedio a tale situazione, nel 1977, il Comitato di direzione, il massimo organo del Fondo, decise un raddoppio delle quote dei vari Paesi di partecipazione al capitale, senza peraltro onere di versamento effettivo.

Il provvedimento in esame sanziona appunto il raddoppio della partecipazione italiana al capitale del Fondo senza obbligo di pagamento.

Dopo l'approvazione della legge 30 novembre 1976, n. 796, che concede la garanzia dello Stato sulle variazioni dei tassi di cambio sui prestiti in valuta estera, il Fondo è andato assumendo per il nostro Paese importanza progressivamente crescente. Grazie ad una complessa e costante azione, l'Italia ha ricevuto negli ultimi tre anni prestiti per oltre mezzo miliardo di lire (lire 621 milioni 508.000, di cui lire 320 milioni già erogati).

Nel 1979 si è ottenuto per la sola Italia oltre l'80 per cento dell'ammontare di tutti i mutui concessi dall'organismo in questione.

Il Fondo rappresenta per noi uno strumento di particolare utilità in quanto i suoi interventi finiscono per assumere naturalmente una funzione in qualche modo complementare alle provvidenze dello Stato per il Sud, o per particolari settori economici, o per specifici tipi di iniziative a carattere sociale, ed agli apporti della Comunità economica europea.

Per questi motivi, la Commissione affari esteri propone, all'unanimità, all'Assemblea di approvare il disegno di legge.

Margherita BONIVER, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

21 maggio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Si fa presente, per opportuna conoscenza, che nel momento in cui l'onere da potenziale diventerà attuale sarà iscritto sul capitolo 8011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevata da dollari 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamila) a dollari 3.680.000 (tremilioniseicentottantamila) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 1.840 (milleottocentoquaranta) nuovi titoli del valore di 1.000 (mille) dollari ciascuno, conformemente alla Risoluzione 125 (1977) adottata dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo IV, sez. 2.*a*) *i*) e dell'articolo IX dello Statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Art. 2.

La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se sarà necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello Statuto del Fondo di ristabilimento.